

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI NEOISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC) IN ROMA - VIA MANTOVA N. 1

Gara telematica sulla “piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche” della Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (“CNPADC”)

CIG B75645BEA2

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

1.. PREMESSE	2
2.. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2 PIATTAFORMA TELEMATICA:	4
2.3 CHIARIMENTI.....	6
2.4 COMUNICAZIONI.....	6
3.. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4.. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONE E RINNOVI	8
4.1 DURATA.....	8
4.2 OPZIONI, RINNOVI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4.3 REVISIONE DEI PREZZI	9
5.. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...9	
6.. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7.. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....	12
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	13
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
7.6 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	14
8.. AVVALIMENTO.....	14
9.. SUBAPPALTO	16
10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
11 GARANZIA PROVVISORIA	17
12 SOPRALLUOGO.....	19
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	19

14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”	21
Domanda di partecipazione	22
DGUE	24
DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14	25
14.2 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”	26
14.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”	27
15 SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	29
16.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	33
16.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	33
16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALE	34
17 COMMISSIONE GIUDICATRICE	34
18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	34
19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
22 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	39
22 ACCESSO AGLI ATTI	40
23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

1 PREMESSE

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante", o "Cassa") - Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e dell'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice"), ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato - con determina a contrarre del Consiglio d'Amministrazione dell'11/06/2025, ha deliberato di affidare una **Polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale dei neoiscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma - Via Mantova n. 1 (anche "Servizio")** L'affidamento avviene mediante procedura di *gara aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto *qualità prezzo*, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo "Codice").

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di piattaforme di approvvigionamento digitale, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure

telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o Sistema) accessibile all'indirizzo <https://cnpadc.acquistitelematici.it> e conforme alle regole tecniche dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del Servizio è nell'intero territorio italiano [codice NUTS [ITI 43].

Il **codice identificativo della gara (CIG)**, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: **B75645BEA2** [CPV 66510000-8 Servizi assicurativi].

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo del committente www.cnpadc.it (di seguito, per brevità anche solo "Sito"), nonché sulla piattaforma digitale della CNPADC al link <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>. In particolare la documentazione di partecipazione sarà visibile all'avvio della procedura sulla Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 78 del Codice, la CNPADC precisa di aver redatto gli atti della presente procedura di affidamento in autonomia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, è nominato Responsabile Unico di Progetto il Dott. Paolo Cucchi, mail p.cucchi@cnpadc.it

Il presente appalto sarà inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Codice.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato e condizioni generali di assicurazione;
- 4) Statistica sinistri al 31.05.2025 della polizza vigente con decorrenza dal 31.12.2019 al 31.12.2025
- 5) Disciplinare Telematico

La documentazione di partecipazione comprende:

- 6) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello facsimile Allegato 1);
- 7) eDGUE;
- 8) Scheda Offerta tecnica (Modello facsimile Allegato 3);
- 9) Offerta economica (Modello facsimile Allegato 4);
- 10) Dichiarazione avvalimento (Modello facsimile Allegato 5);
- 11) Dichiarazione RTI costituendo (Modello facsimile Allegato 6);
- 12) Versamento Contributo Anac

2.2 Piattaforma telematica e identificazione:

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 e Regolamento UE n. 1183/2024 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 aggiornato alla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti al concorrente, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati al singolo concorrente per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte del concorrente in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza del concorrente, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 a) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Disciplinare Telematico.

In ogni caso è indispensabile:

disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si suggerisce di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si invita a consultare i manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce **"Manuali - Guide"**, da intendersi quali parti integranti del presente Disciplinare di gara.

2.3 Chiarimenti

Eventuali richieste di **chiarimenti** sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CNPADC **entro le ore 12:00 dell' 11/07/2025**, per mezzo della funzione **"Invia quesito alla CNPADC"** presente sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste sui documenti di gara presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno **sei** (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma e sul sito istituzionale della CNPADC.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale della CNPADC.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente Disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'**"Area Comunicazioni"** presente sulla piattaforma e-procurement. È onere esclusivo del concorrente prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se il concorrente non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P. all'indirizzo p.cucchi@cnpadc.it, diversamente la CNPADC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta all'affidamento di una **Polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale dei neoiscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma - Via Mantova n. 1** alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato e Condizioni Generali di assicurazione che rappresenta il Contratto di polizza, fermo restando l'Offerta Tecnica del Concorrente.

Tabella n. 1

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'APPALTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI NEOISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC) IN ROMA - VIA MANTOVA N. 1		P	975.000,00
A. Importo a base di gara			975.000,00
B. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0
A) + B) Importo complessivo			975.000,00

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice si precisa che l'appalto **non è diviso in lotti** funzionali o prestazionali poiché l'affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

Considerata la natura del servizio oggetto del presente affidamento l'importo dei costi **per la sicurezza da interferenza, è pari a zero in quanto non sono stati ravvisati rischi interferenziali** che potrebbero derivare dall'esecuzione del Contratto.

L'importo posto a base di gara è pari a € 975.000,00 oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi per l'intera durata di anni 3 (tre) come dettagliato al successivo paragrafo 4 (tale importo è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di applicazione dell'IVA).

Si precisa che l'importo su indicato di € 975.000,00 oneri fiscali ed eventuali altri contributi inclusi, corrisponde al premio massimo unitario annuo lordo per singolo neo iscritto alla CNPADC pari a € 130,00 (euro centotrenta/00), oneri fiscali ed eventuali altri contributi inclusi, moltiplicato per il numero stimato di 2.500 neoiscritti alla CNPADC aventi diritto alla polizza oggetto del presente affidamento per ogni anno di polizza, salve le regolazioni di premio come previste all'art. 7 del Capitolato di polizza e condizioni generali di assicurazione.

L'offerta economica dovrà essere formulata a ribasso sulla base d'asta pari a € 130,00 oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi corrispondente al premio massimo unitario annuo lordo per singolo neoiscritto alla CNPADC avente diritto alla polizza.

L'importo posto a base di gara è pari a € 975.000,00 oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi comprende i costi della manodopera – non soggetti a ribasso - che la Stazione Appaltante, tenuto anche conto delle caratteristiche del servizio, ha stimato pari a € 23.790,00 corrispondente al 2,44% della base di gara.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

In relazione alle prestazioni da eseguire strettamente connesse all'oggetto dell'appalto è stato individuato ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 36/2023 s.m.i. come contratto collettivo di riferimento il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione/assistenza che l'Operatore economico offerente si obbliga di applicare nei confronti del personale impiegato nell'appalto, facendo salve condizioni di miglior favore. Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del Codice, l'Operatore economico che applica un diverso CCNL lo deve indicare nella propria offerta purché detto contratto garantisca ai dipendenti le tutele economiche e normative di quello sopra indicato.

La spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto per il Servizio in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri dell'Ente.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONE E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2025 fino alle ore 24:00 del 31/12/2028 con facoltà di disdetta riconosciuta sia alla Compagnia di Assicurazione che alla CNPADC ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In ogni caso di disdetta come sopra indicata, quindi indipendentemente da quale parte abbia esercitato la facoltà, su espressa richiesta scritta della CNPADC e al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia di Assicurazione s'impegna a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Resta salvo quanto previsto al successivo art. 4.2.

Tutti i termini previsti dal presente Disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

4.2 Opzioni, e modifiche del contratto in fase di esecuzione

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere oggetto di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., per una durata massima di =6= (sei) mesi. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, di cui all'offerta risultata aggiudicataria.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9, del D. Lgs 36/2023 s.m.i.), la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo di eventuale proroga e opzioni è pari a € 1.365.000,00 (euro unmilionetrecentosessantacinquemila/00) oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi come da tabella che segue:

Tabella 2

	Descrizione	Importi (oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi) - Euro
1	Importo contrattuale per la durata di anni 3 iniziali	975.000,00
2	Importo proroga ex art. 120, comma 11, del Codice per la durata stimata di mesi 6	162.500,00
3	Importo aumento delle prestazioni del contratto ex art. 120, comma 9, del Codice	227.500,00
	Totale	1.365.000,00

4.3 Revisione dei Prezzi

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Le clausole di revisione prezzi – laddove applicabili attesa la natura del contratto assicurativo - operano per le prestazioni oggetto del contratto.

Fermo quanto sopra, qualora nel corso di esecuzione del contratto, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo (esclusi i tabacchi), dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

In particolare, è **ammessa** la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.36/2023, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 36/2023, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D. Lgs. n. 36/2023. Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del D.lgs. n. 36/2023, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) del medesimo testo normativo, sempre che il concorrente non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulle capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

Ai sensi dell'art. 68 comma 15 è **vietata** l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 del presente articolo. L'inosservanza di tale divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Tali previsioni si applicano, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2, lett. g).

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d), sempre che il concorrente non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- C. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- D. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- E. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con il concorrente

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento. Si applica quanto disposto dall'art. 97 del Codice.

SELF CLEANING

Un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il concorrente non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni al concorrente

Non può avvalersi del self-cleaning il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere dell'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidate negli ultimi tre anni.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità Professionale

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto; per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati Membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.
- b) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii .

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- c) aver realizzato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura **una raccolta premi nel ramo "RC Generale escluso RC Auto" per un importo complessivo pari ad almeno € 2.730.000,00 (duemilionesettecentotrentamila/00)**

La **comprova del requisito** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- d) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura **almeno tre esperienze nella gestione di polizze nel ramo RC Professionale riguardanti gruppi, associazioni o enti di cui almeno una con non meno di 500 assicurati.**

La **comprova del requisito** è fornita mediante:

- copia delle polizze/certificati attestanti la gestione di polizze nel ramo RC Professionale riguardanti gruppi, associazioni o enti di cui almeno una con non meno di 500 assicurati. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o da soggetto munito degli occorrenti e comprovati poteri di firma.

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dai precedenti punti **preclude** la possibilità di partecipare alla selezione.

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** deve essere posseduto da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I **requisiti di capacità economico finanziaria** di cui al punto 7.2 lett. c) devono essere soddisfatti dal raggruppamento/ Consorzio/ Rete/ GEIE nel complesso.

Il **requisito di capacità tecnico professionale** di cui al punto 7.3 lett. **d)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

7.5 Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo al **punto 7.1 lett. a) e b)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria nonché tecnico professionale di cui al punto 7.2, lett. c) e 7.3 lett. d) , i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono disciplinati dall'allegato II.12 e computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di gara devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla Delibera ANAC numero 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, la CNPADC e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso cui opera il Fascicolo Virtuale del concorrente istituito presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.

La CNPADC si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare di gara, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale precedente 7.1 lett a) e b).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio e DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e, pertanto, costituisce causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Il concorrente può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione del eDGUE nel quale il concorrente indica la denominazione del concorrente ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) eDGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) Dichiarazione di cui all'**Allegato 4** al presente Disciplinare con la quale l'impresa ausiliaria dichiara:
 - l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

- i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 94 del Codice;
 - l'adempimento della normativa in materia di privacy ed eventualmente al concordato preventivo
 - ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice, di obbligarsi verso il concorrente e verso la CNPADC, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, nel solo caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, di non partecipare alla gara di cui al presente Disciplinare;
- 3) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dal precitato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la compiuta disciplina dell'istituto si rinvia a quanto previsto dal citato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente paragrafo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente dichiara di accettare le condizioni di esecuzione previste al presente paragrafo in sede di offerta (Facsimile Allegato 1 -Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni integrative).

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari a euro 27.300,00 (ventisettemilatrecento/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto codice IBAN IT02U0569603211000048000X86 intestato alla CNPADC.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie e assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle legge che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8- ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

- 1) La fideiussione deve: contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- 2) essere **intestata** a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2 lett. b),c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere **conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 270 giorni (o diverso termine stabilito) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la **rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini** di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro **operatività** entro **quindici giorni** a semplice richiesta scritta della CNPADC;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della CNPADC per **ulteriori 90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate all'art. 106, comma 8, del Codice e, in particolare:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 SOPRALLUOGO

Non previsto.

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022. La CNPADC procederà a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale del concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Il concorrente che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

14 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura deve pervenire attraverso la Piattaforma in modalità telematica **entro e non oltre le ore 12:00 del 30/07/2025** pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.lgs. n. 36/2023. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentirà di predisporre:

1. una busta elettronica contenente la documentazione amministrativa – **Busta A**;
2. una busta elettronica contenente l'offerta tecnica – **Busta B**;

3. una busta elettronica contenente l'offerta economica – Busta C.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti. La PEC inviata costituisce **notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.** Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema **non può superare i 15 MB di dimensione.**

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma, da intendersi quali parti integranti del presente Disciplinare, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è aprire un *ticket* di assistenza tecnica a supporto al presente link: <https://cnpadc.acquistitelematici.it>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da **traduzione giurata in lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

La CNPADC si riserva facoltà di sospendere e/o rinviare la procedura e/o attivare il soccorso istruttorio qualora riscontri anomalie o malfunzionamenti della piattaforma o della rete che rendano impossibile e/o impediscano ai partecipanti l'accesso al Sistema e/o la formulazione dell'offerta.

L'offerta vincola il concorrente per *270 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, il concorrente può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14.1 Documentazione amministrativa – Busta “A”

Nella busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa – Busta A - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – facsimile **Allegato 1**;
- b) Documento di gara unico europeo (eDGUE) – facsimile **Allegato 2**;
- c) Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC ove previsto nelle **modalità e forme di cui al precedente paragrafo 13**;
- d) Garanzia provvisoria nelle **modalità e forme di cui al precedente paragrafo 11**;

ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti, il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:

- procura;
- dichiarazione RTI costituendo di cui al facsimile **Allegato 6**;
- documentazione relativa all'avvalimento di cui al facsimile **Allegato 5**;
- documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Domanda di partecipazione

La **Domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo il modello *facsimile* messo a disposizione dalla CNPADC di cui all'**Allegato 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice, sono rese dal concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dal concorrente in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione al concorrente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Il concorrente dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Il concorrente adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se il concorrente omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se il concorrente dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165
- Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile accedendo al sito istituzionale della CNPADC – www.cnpadc.it - e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 24.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo concorrente che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DGUE

Il concorrente compila l'eDGUE in formato digitale mediante il servizio web messo a disposizione dalla Commissione europea all'indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> , sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei Servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa al DGUE ovvero quali sezioni interne alla medesima come previsto dal modello *facsimile Allegato 5* al presente Disciplinare.

14.2 Documentazione offerta tecnica – Busta “B”

Nella busta elettronica **concernente l'OFFERTA TECNICA - Busta B** - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- A. **Scheda tecnica conforme al Modello Allegato 3 al presente Disciplinare;**
- B. **In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;**

La Scheda tecnica contiene una proposta riferita ai criteri ed elementi di valutazione come indicati nella tabella di cui al successivo **paragrafo 16.1**.

Si precisa che:

1. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.
2. ai fini delle pertinenti valutazioni da parte della CNPADC in ordine ad eventuali istanze di “accesso agli atti”, il concorrente allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

3. l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare;

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale:

- ✓ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- ✓ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito;
- ✓ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, è necessario trasmettere la relativa procura.

14.3 Documentazione offerta economica – Busta “C”

La busta elettronica concernente l'Offerta economica – Busta C – deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica – *firmata digitalmente dal legale rappresentante come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa* **a pena di esclusione** - predisposta preferibilmente secondo il modello **Allegato 4** al presente Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso unico percentuale da applicare all'importo di € 130,00** espresso in cifre e lettere corrispondente al premio massimo unitario annuo lordo della polizza oggetto di affidamento per singolo neoiscritto alla CNPADC oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi;
- b) il **corrispondente premio unitario lordo offerto** in cifre e lettere, oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi (verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali);
- c) i propri **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.
- d) la stima **degli oneri aziendali** relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023s. m. i.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o in aumento rispetto agli importi a base d'asta, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice nonché le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, a pena di esclusione.

La medesima Offerta economica dovrà, altresì, contenere:

1. l'attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
2. la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
3. l'impegno a tenere ferma l'offerta per 270 giorni, dalla data di scadenza prevista nel bando.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 14.1 del presente Disciplinare.

Si precisa che:

- saranno considerate esclusivamente le prime **tre cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,3329605489= valore attribuito € 8,332);
- in caso di **discordanza** tra prezzo complessivo offerto e ribasso unico percentuale prevarrà quest'ultimo;
- in caso di **discordanza** fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste nel presente Disciplinare

Ai fini del soccorso istruttorio, la CNPADC assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, i certificati e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni, certificati e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la CNPADC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CNPADC procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltate può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione

Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dal concorrente non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, sulla base dei seguenti punteggi

<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	60
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	40
<i>Punteggio Totale (P totale)</i>	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico come di seguito descritto.

Per l'acquisizione del punteggio tecnico, sono previste varianti migliorative solo ed esclusivamente con riferimento agli indicatori di cui al Capitolato di Polizza e Condizioni Generali di Assicurazione e che di seguito si ritrascrivono.

Si precisa che tutti i punteggi riportati sotto la colonna "PUNTEGGIO" sono di natura tabellare, vale a dire punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti e non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico con i seguenti criteri di seguito descritti:

CRITERI	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A) Definizione di "Neo-iscritto alla CNPADC" e Sezione 1 - Art.7 "Regolazione del premio - Adeguamento annuale del premio" del Capitolato di Polizza e Condizioni generali di assicurazione Valore dei corrispettivi rientranti nel Volume di Affari IVA	A.1 (BASE come da CAPITOLATO). € 55.000,00	0
	A.2 € 70.000,00	5
	A.3	

MAX 10 PUNTI	€ 85.000,00	10
B) Capitolato di polizza e Condizioni generali di assicurazione - Sezione 1 - Art. 9 – “Durata della polizza” MAX 5 PUNTI	B.1 (BASE come da CAPITOLATO). (...) ”Nel caso di contratto di durata poliennale, le Parti hanno la facoltà di dare disdetta al contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.” (...)	0
	B.2 (...) “Nel caso di contratto di durata poliennale, le Parti hanno la facoltà di dare disdetta al contratto medesimo al termine del secondo anno e ad ogni scadenza annua intermedia successiva, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.” (...)	5
C) Capitolato di polizza e Condizioni generali di assicurazione - Sezione 1 - Art. 12 – “Gestione delle vertenze di danno” MAX 5 PUNTI	C.1 (BASE come da CAPITOLATO). La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato, ma previo consenso della società, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed	0

	azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.	
	C. 2 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato, ma previo consenso della società, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.	5

D) Capitolato di polizza e Condizioni generali di assicurazione - Sezione 2 - Art. 32 – “Attività di Amministratori di stabili – Sottolimito per sinistro e per anno MAX 10 PUNTI	D.1 (BASE come da CAPITOLATO). € 100.000,00 per sinistro e per anno	0
	D.2 € 200.000,00 per sinistro e per anno	5
	D.3 € 300.000,00 per sinistro e per anno	10
E) Capitolato di polizza e Condizioni generali di assicurazione - Sezione 3 - Art. 32 – “Massimali assicurati per singolo assicurato” Limite in aggregato annuo per tutti gli assicurati MAX 20 PUNTI	E.1 (BASE come da CAPITOLATO). € 15.000.000,00 Limite in aggregato annuo per tutti gli assicurati	0
	E.2 € 20.000.000,00 Limite in aggregato annuo per tutti gli assicurati	5
	E.3 € 25.000.000,00 Limite in aggregato annuo per tutti gli assicurati	10
	E.4 Nessun limite in aggregato annuo per tutti gli assicurati	20
F) Capitolato di polizza e Condizioni generali di assicurazione - Sezione 3 - Art. 33 – “Franchigia” Franchigia per ciascun sinistro	F.1 (BASE come da CAPITOLATO). € 1.000,00 per sinistro	0
	F.2 € 500,00 per sinistro	5

MAX 10 PUNTI	F.3 € 0,00 per sinistro	10
--------------	----------------------------	----

16.2 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica PT_i con peso ponderale complessivo di punti 60 su 100, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri sopra indicati, in ragione dei rispettivi punteggi attribuiti ad ognuno di essi.

Per i criteri contrassegnati dai codici da A) a F) il "Punteggio tabellare" sarà attribuito progressivamente in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il Concorrente per ogni criterio contrassegnato dai codici da A) a F) **dovrà offrire una sola opzione** a scelta tra i rispettivi elementi di valutazione come da modello fac simile offerta tecnica all.3 al presente Disciplinare

Si precisa che in caso di mancata offerta riferita a uno o più criteri contrassegnato dai codici da A) a F) sarà di default assegnato per quel criterio/criteri il punteggio riferito all'opzione elemento di valutazione base, ovvero zero.

Sarà di default assegnato il punteggio riferito all'elemento di valutazione base, ovvero zero, anche laddove il concorrente offra più opzioni riferite allo stesso criterio.

16.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione dell'Offerta Economica PE_i con un peso ponderale complessivo di punti 40 su 100, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right) * 40$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i –esimo
 R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

16.4 Metodo di calcolo dei punteggi totale

La Commissione, terminato il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totale sulla base della seguente formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Dove:

P_i	= punteggio totale attribuito al concorrente i - esimo
PT_i	= punteggio attribuito all' offerta tecnica del concorrente i – esimo
PE_i	= punteggio attribuito all' offerta economica del concorrente i – esimo

17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di commissari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CNPADC.

La CNPADC pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può operare con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà aperta la procedura di gara prevista per il **giorno 31/07/2025 alle ore 12:00**, e si procederà all'apertura della Busta A – Documentazione amministrativa in seduta telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla CNPADC.

Ciascun concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma, sul sito informatico o a mezzo PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate

con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma, sul sito informatico o a mezzo PEC.

Nella **prima seduta pubblica**, il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- (i) verificare la **ricezione** delle offerte tempestivamente presentate (la tempestività e la presenza della documentazione è rilevata dal Sistema in quanto le eventuali offerte non tempestive non sono accettate dal Sistema medesimo);
- (ii) all'**apertura** delle offerte presentate accedendo alla **Documentazione amministrativa** - Busta A - di ciascun concorrente e verificando la **presenza** dei documenti richiesti e ivi contenuti;

Successivamente il Seggio di Gara, **in seduta riservata**, procederà a:

- a) verificare la **regolarità** e la **conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di **soccorso istruttorio** secondo le modalità indicate al precedente **paragrafo 14**;
- c) redigere apposito verbale delle attività svolte;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in successiva **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà all'apertura della busta elettronica concernente l'Offerta tecnica (Busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più **sedute riservate** la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 16.2 applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione, in **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà (i) rendere visibili i punteggi attribuiti per la parte tecnica, (ii) a dare atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, (iii) all'apertura delle buste elettroniche riguardanti l'Offerta economica (Busta C) presentate dai concorrenti ammessi, (iv) a dare lettura dei ribassi offerti. In successiva **seduta riservata** la Commissione procederà, quindi, ad effettuare i calcoli dei relativi punteggi attribuiti ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile Unico del Progetto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice le offerte che avranno ottenuto contestualmente un punteggio pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e della offerta economica. Tale calcolo sarà applicato solo nell'ipotesi in cui le offerte pervenute siano almeno pari e/o superiori a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Progetto avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile Unico del Progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Progetto, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto

indicato nella clausola per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente paragrafo 10 del presente Disciplinare;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal precedente paragrafo 10 del presente Disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale.

Il Responsabile Unico del Progetto esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il Responsabile Unico del Progetto, ove vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile Unico del Progetto tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si precisa che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CNPADC può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La CNPADC si riserva altresì:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a suo insindacabile giudizio;
- sospendere e/o annullare la presente procedura e/o non procedere all'aggiudicazione definitiva o di re-indire la gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o aspettativa;
- revocare l'aggiudicazione definitiva e/o non stipulare il Contratto, per giusta motivazione, anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala con richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 1 punto 3.3 lett. b) della delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023. Il termine, indicato nella comunicazione, assegnato all'operatore per confermare l'autorizzazione all'accesso al Fascicolo del concorrente, deve intendersi perentorio, pertanto, l'operatore economico che non adempia a tale richiesta della stazione appaltante, nel termine stabilito nella comunicazione, è escluso dalla procedura di gara. Entro lo stesso termine, l'operatore economico è tenuto, altresì, ad associare al fascicolo della gara le informazioni e i documenti inseriti nel FVOE e richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'operatore economico che non adempia a tale ulteriore obbligo, nel termine stabilito nella comunicazione, è escluso dalla procedura di gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare - attraverso l'utilizzo del sistema FVOE ed è immediatamente efficace.

Trova applicazione quanto espressamente previsto all'art. 99, comma 3 bis, D.Lgs 36/2023 s.m.i.

In particolare l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente**, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la CNPADC procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La CNPADC procederà, quindi, allo scorrimento della graduatoria ed allo svolgimento delle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del secondo classificato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla CNPADC ogni modificazione intervenuta nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione di nuove dichiarazioni da parte della CNPADC.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** in conformità a quanto previsto dall'art.117 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia, intestata a favore della Stazione Appaltante, si intenderà costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, coprirà gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il concorrente risultato aggiudicatario sarà tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia stata in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Si precisa che la garanzia definitiva dovrà avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla CNPADC. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto la CNPADC dovesse avvalersene.

La formalizzazione del contratto con il concorrente aggiudicatario avverrà a seguito della produzione da parte del concorrente aggiudicatario, della documentazione richiesta.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice e sarà assoggettato agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico del concorrente aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dal DPR 131/1986 e dal DPR 642/1972 e s. m. i. relative all'imposta di bollo e di registrazione.

Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo e di registro, prodotto dal concorrente aggiudicatario, sia errato o incompleto, la CNPADC sarà esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimarrà a totale carico del aggiudicatario. La CNPADC si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore dell'imposta di bollo.

21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di

CNPADC e, comunque, disponibile in rete sul sito www.cnapdc.it.

L'appaltatore, presa visione della "Politica per la prevenzione della corruzione" pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione, si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ. e fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna altresì a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione.

22 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma, tel. 06-47486.1 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ("Dati Personali") alla stessa resi dal concorrente ("Operatore Economico") in relazione alla partecipazione alla presente procedura.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei Dati Personali è CNPADC (il "Titolare").

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnapdc.it

Oggetto e Modalità del Trattamento

Il Titolare tratterà i Dati Personali (ad. es. anagrafici e di contatto) resi dall'Operatore economico o legittimamente reperiti dal Titolare secondo quanto di seguito descritto.

I dati forniti dall'Operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come "particolari", ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del GDPR. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 10 del GDPR sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e per quanto specificato sub lett. a) e c). delle finalità e base giuridica del trattamento.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con la presente, informiamo l'Operatore Economico che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Specifiche misure di sicurezza sono state implementate e osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e per:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e necessari per la partecipazione alla presente procedura degli Operatori economici concorrenti ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali concorrenti richieste per la rispettiva partecipazione, nonché per la relativa aggiudicazione;
- b) la stipula del relativo contratto e la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- c) l'adempimento di precisi obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento è costituita (i) dal rispetto degli obblighi di legge applicabili in relazione alla presente procedura e ai sensi di quanto previsto sub a) e c) e (ii) per l'esecuzione del contratto che sarà stipulato qualora l'Operatore economico concorrente risulterà aggiudicatario della procedura di cui al presente documento, ovvero per le finalità sub b).

Il conferimento dei Dati Personali da parte dell'Operatore Economico ha natura facoltativa, tuttavia, il suo rifiuto di fornire tali dati richiesti dalla CNPADC potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'Operatore Economico alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Fonte dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l'Operatore Economico tramite la compilazione della modulistica a quest'ultimo fornita o dallo stesso utilizzata.

Destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali potranno essere, per le finalità sopra menzionate:

- trattati dal personale del Titolare che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della CNPADC che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CNPADC in ordine al presente procedimento, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della presente procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- il nominativo del concorrente Operatore economico aggiudicatario della presente procedura (ed il prezzo di aggiudicazione dei servizi), potrà essere diffuso tramite il sito internet www.cnpadc.it in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento sopra specificate sub 4).

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, l'interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile).

Per maggiori informazioni relative ai propri Dati Personali l'Operatore Economico/interessato potrà rivolgersi a:

- CNPADC, quale Titolare del Trattamento, via posta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma e all'indirizzo pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it
- Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

Ricordiamo altresì che è un diritto dell'Operatore Economico/interessato di diritto proporre un reclamo, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187, Roma (Email: protocollo@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771).

Infine, l'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso a suo carico, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno forniti dall'Operatore Economico nell'ambito della procedura di affidamento e per quanto concerne il relativo trattamento da parte della CNPADC per le finalità sopra descritte.

La CNPADC

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Paolo Cucchi